

Statuto della Associazione
"InFusione"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ALLEGATO A ALL'ATTO
N. 491 DI RACCOLTA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Trento l'Associazione denominata "InFusione"

Art. 2 (Durata)

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopi)

L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio democratico senza fini di lucro o di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa opera nel territorio della Provincia di Trento, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità ed ai principi di promozione umana e condivisione e si propone la gestione in forma professionale e di volontariato dei servizi sociali, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere approvati dall'assemblea.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività sociale della Associazione, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, l'Associazione InFusione ha come oggetto:

- a) Promuovere e gestire servizi culturali, aggregativi e di educazione alla convivenza, promuovere ed organizzare eventi di sensibilizzazione su tematiche sociali;
- b) Favorire l'incontro fra persone interessate ai servizi di prossimità ed all'auto mutuo aiuto, anche attraverso la gestione diretta e partecipata degli stessi;
- c) Promuovere l'offerta di opportunità lavorative e di conciliazione fra tempo di vita e tempo di lavoro con particolare attenzione alle donne anche con percorsi migratori alle spalle;
- d) Promuovere la diffusione di attività commerciali e produttive nel settore turistico, alimentare e non, che valorizzino lo sviluppo sostenibile e la multiculturalità;
- e) Promuovere e gestire corsi e tirocini di formazione per l'occupabilità e l'inclusione sociale, ecc., anche attraverso l'accesso a contributi pubblici e/o Comunitari.

InFusione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici, nonché le attività commerciali necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di promuovere reti stabili di collaborazione con il territorio e di collocamento sul mercato, ricevere contributi e stipulare convenzioni finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III
ASSOCIATI

Art. 5 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Possono assumere la qualifica di associati coloro che sono in grado di contribuire con il loro lavoro e/o volontariamente al raggiungimento degli scopi sociali, inclusi anche coloro che prestano attività remunerata per il raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo al quale spetta deliberare in merito.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice

fiscale. Annualmente dovrà versare la quota associativa nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo

Art. 7 (Diritti e obblighi dell'associato)

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferintisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, gli associati sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo le quote annuali;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'Associazione dovrà avvalersi prevalentemente delle attività prestate dai soci, sia in forma volontaria, libera e gratuita, che in quanto lavoratori remunerati. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 8 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde:

per il mancato versamento della quota sociale e/o per la non partecipazione alle attività dell'Associazione, per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso)

L'associato può recedere in qualsiasi momento.

L'associato che intende recedere deve farne dichiarazione scritta o comunicarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscono il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota annuale o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in danno o contraria agli interessi associativi.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate agli associati destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 12 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità e donazioni;
3. contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali;
4. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
5. utili d'esercizio derivanti dall'attività.

Oltre a beneficiare di questo tipo di risorse, l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In ogni caso la documentazione relativa alle risorse economiche sarà conservata per almeno tre anni, per garantire la trasparenza della gestione.

Art. 13 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio
dalla chi
L'Assem
attività is
In ogni è

Art. 14 (I
I soci de
vo, nonc
terzo del
In ogni c
a) l'appre
b) la non
c) la non
del revis
d) le dell
e) le mod
f) la dec
sociale d
Le decis
sultazio
cessivo.
In ogni c
lo richie
voti spe
nelle fo

Art. 15
Nel cas
ma dov
con chi
l'argon
Il cont
l'indic
l'indi
con
la s
Nel
cur
- l'
- il
- il
C
do
ric
inc
ch
Le
co
pc
O
ali
Le
Le
gi

A
L
vi
d
l'
q
Ir
ta

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo cause di forza maggiore.
L'Assemblea ha l'obbligo di deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
In ogni caso previsto il divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione

TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 14 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 15 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;
il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
l'indicazione dei soci consenzienti;
l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e simili.

daci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni altro argomento a richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 18 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti all'Associazione e che non siano in mora nei versamenti della quota annuale.

Ciascun associato ha un solo voto.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Nel caso di votazione con le modalità descritte all'articolo 15 del presente statuto non sono ammesse deleghe.

Art. 19 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 20 (Amministrazione)

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione degli associati approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 21 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della associazione, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatti salvi i limiti di legge.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, incluso l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nei tempi e nei modi dallo stesso indicati.

Art. 22 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 23 (Integrazione del Consiglio)



In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione degli associati per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il Presidente è tenuto a far ricorso alla decisione degli associati e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 24 (Compensi agli Amministratori)

Tutte le cariche associative sono a titolo di volontariato e quindi gratuite.

Art. 25 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 (Scioglimento anticipato e devoluzione patrimonio finale)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'Associazione e gli associati, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, il Consiglio direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 28 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra gli associati né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 29 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Associazioni.

Adriano Asto

Carlo Bone

Daniela Bone

Francesca Bone

Luca Bottino

Francesca Galli

Monica Gerosa

Francesca Galli

